



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Alla Direzione Generale per il
personale scolastico

SEDE

OGGETTO: Ordinanze emesse dal TAR per il Lazio Sez. III Bis – art. 33, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 – comunicazione provvedimenti giurisdizionali.

Si trasmettono, per il seguito di competenza, le unite 33 Ordinanze del TAR Lazio – Sez. III Bis, qui fatte pervenire con unica nota di trasmissione del 26 ottobre c.a. dalla Segreteria della Terza Sezione del TAR per il Lazio.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Cellesi





**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEGRETERIA DELLA TERZA SEZIONE**

**Al M.I.U.R.
Viale Trastevere, n. 76/A
00153 - ROMA**

Oggetto: Art. 33, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 - Comunicazione provvedimenti giurisdizionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3, c.p.a., si trasmettono i provvedimenti giurisdizionali di seguito elencati:

	Ordinanza	R.G. n.	C.C.	U.P.
1.	6561/2016	9593/2016		
2.	6560/2016	9478/2016		
3.	6559/2016	9474/2016		
4.	6558/2016	9436/2016		
5.	6557/2016	9433/2016		
6.	6556/2016	9431/2016		
7.	6550/2016	9040/2016		5/12/2017
8.	6551/2016	9041/2016		
9.	10583/2016	14957/2015	15/12/2016	
10.	6548/2016	9021/2016		
11.	6547/2016	9786/2016		5/12/2017
12.	6564/2016	9083/2016		5/12/2017
13.	6565/2016	9479/2016		
14.	6566/2016	9480/2016		
15.	6567/2016	9481/2016		
16.	6568/2016	9504/2016		
17.	6569/2016	9505/2016		
18.	6570/2016	9506/2016		
19.	6571/2016	9507/2016		
20.	6572/2016	9584/2016		
21.	6573/2016	9585/2016		
22.	6574/2016	9587/2016		
23.	6575/2016	9588/2016		
24.	6576/2016	9589/2016		
25.	6577/2016	9591/2016		

26. 6578/2016
27. 6579/2016
28. 6580/2016
29. 6581/2016
30. 6582/2016
31. 6583/2016
32. 6584/2016
33. 6585/2016
34. 6586/2016
35. 10586/2016

9594/2016
9595/2016
9596/2016
9597/2016
9598/2016
9599/2016
9600/2016
9601/2016
9602/2016
12674/2014

Distinti saluti.

Roma, 26 ottobre 2016

Il Dirigente
(Dott. Giacomo Pantano)



Giacomo Pantano

/ap

LAMPANIA - EMILIA - LAZIO - TOSCANA - VENETO
LOMBARDIA - PIEMONTE - BASILICATA - SICILIA

Pubblicato il 25/10/2016

N. 06559/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09474/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2016, proposto da Feliciana Angione, Angione Sabrina, Angione Vincenza, Annunziata Stefania, Baldo Rosalia, Bruno Claudia, Bruno Giuseppe, Bruno Mariangela, Cassese Maria Teresa, Catania Rosanna Angela, Cavallaro Ester, Cerchia Annunziata, Cernelli Giuseppina, Compitiello Maria, Cuono Maria, D'Amato Giuseppe, De Prisco Mariannina, Delli Iaconi Gaetanina, Di Luccio Stefania, Esposito Giustina, Gallo Antonio, Gangone Loredana, Genovese Angela, Grandino Francesca, Grieco Paola, Guglielmotti Roberta, Lembo Rosita, Lupi Francesca, Maiese Augusta, Maiese Vincenza, Malzone Sabrina, Marino Marina, Marino Modestina, Mastroianni Sara, Morena Elena, Morra Ida, Nese Carmen, Noce Maria Irene, Paesano Diana Gerardina, Pipolo Concetta, Pipolo Ilaria, Pizza Maria Elena, Puca Giovanna, Raimondo Francesca, Sarnicola Adele, Sarraino Diana, Scardino Rossella, Senatore Francesca, Tedesco Rosanna, Tierno Patrizia, Trotta Carmela, Trotta Liliana, Valletta Fiorenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Bianchini C.F.

BNCMRC70S13H703E, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR per il Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna - Direzione Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte - Direzione Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n. 495/16, nella parte in cui non consente ai possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale, dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento “con riserva” della ricorrente nelle GAE, in attesa

della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO